

ATTO COSTITUTIVO di FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiecì, il giorno ventotto (28) del mese di dicembre.

In Palermo, nel mio studio in Via Francesco Crispi n.234/240.

Innanzi me Dott. MAURIZIO FICANI Notaio in Palermo, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Palermo, presenti i testi: Lentini Filocia, nata in Cinisi il 06/10/1967 e Scuderi Michele, nato in Palermo il 08/10/1957, domiciliati a Palermo Via L. Grassi 7; e Via Briuccia 52;

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- **AVANTI Giovanni**, nato in Belmonte Mezzagno (PA) il 14 novembre 1961, codice fiscale VNT GNN 61S14 A764Q, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente della "Provincia Regionale di Palermo" con sede in Palermo, in Via Maqueda n.100, ove elegge domicilio per la carica, codice fiscale 80021470820, autorizzato al presente atto con Delibera del Consiglio Provinciale in data 11 maggio 2010 (Verbale n.039/C) che in copia conforme autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

- **NOTARO Giuseppe**, nato in Bagheria (PA) il cinque (5) marzo 1962, cod.fisc. NTR GPP 62C05 A546I, residente in Bagheria in via Papa Giovanni XXIII n.26;

- **MIRTO Marianna**, nata in Palermo il 26 febbraio 1957, cod.fisc. MRT MNN 57B66 G273E, residente in Monreale (PA) Strada Vicinale Bommarito Dammusi n.20.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, - **PREMESSO** :

* Che uno degli obiettivi strategici dell'azione politico – amministrativa definita nel programma della nuova amministrazione è rappresentato dal recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale del territorio provinciale, finalizzato alla fruizione del medesimo;

* Che la valorizzazione di tale patrimonio si inserisce nel contesto delle più ampie azioni volte allo sviluppo socio – economico del territorio mediante la promozione di segmenti specifici quali il turismo culturale;

* Che lo strumento individuato per la realizzazione dell'obiettivo di cui trattasi è la creazione di una Fondazione Provinciale capace di indicare le regole di concentrazione delle risorse per il recupero e l'utilizzo del patrimonio al fine di determinare nello sviluppo dell'intero territorio un circuito virtuoso;

- **CONSIDERATO** :

* che proprio per la sua finalità pubblica, e non commerciale, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non vanno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

* che in caso di scioglimento della Fondazione, i beni mobili e immobili di cui la stessa è stata dotata, anche a titolo definitivo, in sede di atto costitutivo dalla Provincia Regionale di Palermo, quale unico Ente Fondatore, ritornano all'Ente Fondatore stesso; * che la misura della dotazione finanziaria di cui la stessa Fondazione va dotata in sede di atto costitutivo dalla Provincia Regionale di Palermo, quale unico Ente fondatore, è stata indicata in euro duecentocinquantamila/00 (250.000,00);


CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE :

E' costituita dal Presidente della Provincia Regionale di Palermo nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della Provincia Regionale di Palermo la _____

Reg.to a Palermo

il 30.12.2010

nl. 5934/1T



----- **Fondazione denominata "Sant'Elia"** -----

con sede in Palermo, in Via Maqueda n.81, Palazzo Sant'Elia, di proprietà della Provincia Regionale di Palermo.

La Fondazione non persegue fine di lucro, ha durata dieci anni e può essere prorogata di volta in volta, con deliberazione approvata dal Consiglio Provinciale di Palermo. Il costituito Presidente della Provincia Regionale di Palermo delibera di costituire il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto da tre membri, del quale esso stesso è Presidente di diritto e designa gli altri due membri nelle persone dei signori Dr. Giuseppe NOTARO e Dr. Marianna MIRTO, sopra generalizzati.

Il Fondo di dotazione (iniziale) della Fondazione è di euro duecentocinquantamila/00 (250.000,00) costituito dalla Provincia Regionale di Palermo.

La FONDAZIONE è regolata dalle seguenti norme costituenti lo :

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, Sede, Durata

1. E' costituita su iniziativa della Provincia Regionale di Palermo una **Fondazione** denominata "**Sant'Elia**", con sede a Palermo in Via Maqueda n.81, Palazzo Sant'Elia, di proprietà della Provincia Regionale di Palermo.
2. La Fondazione non persegue fine di lucro, ha durata dieci anni e può essere prorogata di volta in volta, con deliberazione approvata dal Consiglio Provinciale di Palermo .

Art. 2 - Finalità

1. La Fondazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, monumentale e culturale della Provincia Regionale di Palermo. Fatta salva la persistenza della titolarità dei poteri domenicali in capo alla Provincia, la Fondazione potrà ottenere in uso Palazzo Sant'Elia e il Loggiato di San Bartolomeo per l'attuazione del programma di attività artistiche, culturali e/o espositive.

Con il contratto di servizio finalizzato alla realizzazione delle attività programmate verranno determinati gli oneri e le condizioni per l'utilizzo dei predetti beni immobili nel rispetto della vigente . normativa sui Beni Culturali e del paesaggio e del codice civile.

2. La Fondazione, altresì, ha lo scopo di tutelare e di valorizzare il patrimonio artistico, monumentale, culturale e ambientale, di cui al vigente codice dei Beni Culturali e del paesaggio approvato con Decreto Legislativo del 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii., che ad essa verrà a qualunque titolo conferito o concesso, in uso e/o in gestione, da soggetti pubblici e privati ancorché non soci, con particolare riguardo ai Comuni della Provincia, in coerenza con il programma politico amministrativo.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dal presente statuto, la Fondazione deve attivarsi per reperire risorse comunitarie, nazionali, regionali, etc. , allo scopo di non gravare sul bilancio dell'Ente Fondatore. In caso contrario l'Ente Fondatore può chiedere lo scioglimento della Fondazione.

4. La Fondazione organizza mostre, convegni, seminari, ricerche e, in generale, qualsiasi iniziativa che abbia a riferimento il patrimonio artistico, monumentale e culturale del territorio provinciale;

istituisce premi e borse di studio; cura campagne promozionali presso i media volte a valorizzare l'immagine dei beni monumentali, culturali e artistici della Provincia;

contribuisce con atti concreti, anche attraverso interventi diretti, alla salvaguardia e al recupero del patrimonio artistico e monumentale concesso in uso e/o in comodato d'uso, previa autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed in raccordo con l'Amministrazione Provinciale.

5. La Fondazione gestisce direttamente i beni monumentali, artistici e culturali di

proprietà della Provincia Regionale di Palermo, così come regolato dal 1° comma dell'art. 2, dei Comuni del Territorio e di altri terzi, soggetti pubblici o privati, conferiti o concessi in uso e/o in comodato d'uso; come pure, gestisce direttamente o concedendole a terzi, tutte le attività, anche quelle imprenditoriali che siano strumentali, accessorie o, comunque, dipendenti dall'utilizzo dei beni artistici e monumentali in parola; stipula ogni atto o contratto opportuno o necessario; compie operazioni di natura finanziaria, bancaria, mobiliare, immobiliare; stipula convenzioni con soggetti e/o Enti Pubblici e privati e con Amministrazioni pubbliche statali, regionali e comunali; partecipa, anche quale fondatore, ad altri enti e/o fondazioni che perseguano analoga finalità; conclude contratti con altri enti e/o istituzioni culturali e scientifiche; favorisce ogni altra iniziativa conforme al proprio fine.

6. La Fondazione opera prevalentemente con riguardo al patrimonio presente sul territorio della Provincia di Palermo e a beneficio della collettività diffusa.

Art. 3 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione finanziaria di cui la stessa è stata dotata in sede di bilancio dall'Ente fondatore, ed inoltre dall'ulteriore dotazione finanziaria che l'Ente si riserva di versare allo stesso titolo;
- b) dai diritti derivanti dagli atti di conferimento o concessione, in uso e/o in comodato d'uso, del patrimonio artistico e monumentale fatti dall'Ente fondatore, anche successivamente alla sua costituzione;
- c) dai diritti derivanti dagli atti di conferimento o concessione, in uso e/o in comodato d'uso, dei beni artistici e monumentali fatti, successivamente alla sua costituzione, da chiunque terzo;
- d) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla fondazione, nonché da elargizioni o contributi, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da chiunque, Enti o privati, sempre che i beni mobili, immobili le elargizioni e i contributi sopra detti siano destinati ad incrementare il patrimonio ai fini della presente disposizione statutaria;
- e) da beni acquistati direttamente dalla Fondazione;
- f) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 4 - Entrate della Fondazione

1. Costituiscono le entrate della Fondazione:


- a) le rendite derivanti dal patrimonio;
- b) il ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) gli eventuali atti di liberalità, le elargizioni, i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche e da privati, nonché da eventuali disposizioni testamentarie, non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d) la quota annuale di partecipazione a carico dell'Ente Fondatore, stabilita dal Consiglio Provinciale;
- e) i trasferimenti a qualsiasi titolo erogati da parte dell'Ente Fondatore, sulla base di specifici progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione;
- f) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

Art. 5 - Organi

Gli Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione



1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di cinque (5) membri.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato in seno all'atto costitutivo della Fondazione.
Alla scadenza di ogni quinquennio, l'Ente Fondatore provvederà a designare i nuovi componenti del Consiglio Di Amministrazione;
3. Il Presidente della Fondazione è il Presidente della Provincia Regionale di Palermo.
4. Il Consiglio di Amministrazione nominato per la prima volta in seno all'atto della costituzione, ed eventualmente integrato come sopra, decade dopo cinque anni.
5. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati soltanto una volta.
6. Qualora nel corso del quinquennio di durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi motivo, uno o più di essi venga a mancare, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione, con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di nomina e/o designazione del Consigliere venuto a mancare. I Componenti cooptati rimarranno in carica fino alla designazione da parte dell'Ente Fondatore.
7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. La funzione di componente il Consiglio è onorifica e, pertanto, del tutto gratuita.
E' in ogni caso riconosciuto ai Consiglieri il rimborso delle spese sostenute in adempimento a missioni istituzionali per oneri connessi alla propria carica, su deliberazione ed incarico del Consiglio di Amministrazione e a condizione che l'attività della Fondazione garantisca flussi di ricavi adeguati.
9. Il Consigliere di Amministrazione decade dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, laddove sia assente alle sedute di Consiglio per due sedute consecutive ed il Presidente del Consiglio non ne abbia giustificato l'assenza.

Art. 7 - Poteri del Consiglio

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio :
 - Approva entro il trenta (30) novembre di ogni anno il bilancio preventivo, inviandone copia all'Ente Fondatore per la presa d'atto, che potrà relazionare e richiedere chiarimenti;
 - Approva entro il trenta (30) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario chiuso il trentuno (31) dicembre precedente e ne invia copia all'Ente Fondatore per la presa d'atto, che potrà relazionare e richiedere chiarimenti;
 - Delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti;
 - Determina se e quanta parte dei redditi d'esercizio derivanti dalla gestione debbano essere destinati a patrimonio e se e quanta parte debbono destinarsi al finanziamento delle attività;
 - Approva i conferimenti e le convenzioni di concessione, in uso, in comodato d'uso e/o in gestione, di beni monumentali e artistici;
 - Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti, privati e no, nazionali ed internazionali;
 - Approva gli indirizzi attuativi dei programmi della Fondazione;
 - Delibera l'eventuale costituzione di centri studio e di ricerca, secondo le indicazioni provenienti dal Comitato Tecnico Scientifico.
 - Provvede prioritariamente a richiedere all'Ente Fondatore il distacco del personale

necessario all'espletamento delle attività ordinarie, nei limiti consentiti dalla Legge.

Per eventuali esigenze di personale con specifiche mansioni non reperibili presso l'Ente Fondatore, provvederà ad assunzioni temporanee a progetto con compensi non superiori a quelli previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro vigente del comparto Enti Locali, in relazione al profilo professionale ed alle connesse responsabilità.

- Approva i Regolamenti interni per il buon funzionamento della Fondazione;
- Delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di almeno due terzi dei Componenti del Consiglio; dette modifiche diventano efficaci dopo l'approvazione dell'Ente Fondatore con deliberazione del Consiglio Provinciale.

Art. 8 - Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende alla gestione della Fondazione e ne dirige gli uffici.
2. Egli convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno, le presiede e sottoscrive i relativi verbali, unitamente al Segretario. Inoltre, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente cura i rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico e assiste alle riunioni di quest'Organo esprimendo parere consultivo.
4. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
5. Il Presidente può delegare anche in via temporanea, parte delle proprie competenze al Sovrintendente o ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio D'Amministrazione più anziano nella carica e, altrimenti, da quello più anziano di età.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente, contenente l'ordine delle materie da trattare, da inviarsi agli altri membri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
2. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri d' Amministrazione in ogni forma che ne consenta la riscontrabilità e così, oltretutto per telegramma, raccomandata r.r. e raccomandata a libretto, anche per via telematica con posta elettronica riscontrabile.
3. Il Consiglio si riunisce altresì su invito del Presidente tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 10 - Sovrintendente

1. Il Sovrintendente deve possedere titoli, requisiti e qualifiche attinenti al ruolo che andrà a ricoprire in seno alla Fondazione. Tale incarico dovrà essere conferito previo avviso pubblico sul sito della Provincia e della stessa Fondazione.
2. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e su proposta del Presidente del Consiglio, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato soltanto una volta.
3. Il Sovrintendente adempie alla attività gestionale della Fondazione, propone al Presidente la adozione dei relativi atti sulla base dei programmi della Fondazione e degli indirizzi attuativi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Sovrintendente coordina gli uffici della Fondazione.
5. Il Sovrintendente provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per l'ordinario funzionamento della Fondazione secondo modalità e limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Sovrintendente predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al Presidente del Consiglio e svolge funzioni di segretario nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Sovrintendente predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, che sottopone al Presidente del Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dallo Statuto per l'approvazione.

8. Per la prima volta, il Sovrintendente è nominato dal Presidente dell'Ente Fondatore nell'atto costitutivo per lo svolgimento dei compiti di cui al terzo comma.

9. L'incarico di Sovrintendente potrà essere svolto a titolo gratuito. In ogni caso, al Sovrintendente non può essere attribuito un compenso superiore a quello previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro dei Dirigenti del comparto Enti Locali, tenuto conto dei compiti assegnati e delle connesse responsabilità.

Art. 11 - Ente Fondatore

1. Sono di competenza dell'Ente Fondatore i seguenti poteri:

- La nomina e il rinnovo dei Consiglieri di Amministrazione previa definizione del loro numero;
- La presa d'atto del bilancio preventivo della Fondazione e del bilancio consuntivo della Fondazione;
- La presa d'atto dell'atto costitutivo;
- La approvazione e le modifiche del presente Statuto;
- Lo scioglimento della Fondazione, così come specificato all'art.2 comma 3 del presente statuto.
- Il distacco temporaneo del personale della Provincia presso la Fondazione, per l'espletamento delle attività ordinarie e straordinarie, nei limiti consentiti dalla Legge;

Ogni altro argomento di straordinaria amministrazione che il Presidente del Consiglio ritenga sottoporre all'Ente Fondatore.

Art. 12 - Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'Organo d'indirizzo scientifico e culturale della Fondazione.

2. Il Comitato è composto da quattro membri designati dal Consiglio di Amministrazione scelti fra personalità di rilievo nel campo della cultura e delle arti che abbiano maturato esperienza in ambito culturale. I Componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati soltanto una volta.

3. Il Presidente del Comitato è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale cura la convocazione dell'organo, presiede le sedute e provvede a farle verbalizzare in apposito libro preventivamente vidimato.

4. Nella prima seduta del Comitato, si procederà alla nomina del Vice Presidente con funzioni vicarie a quelle del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. I membri del Comitato hanno diritto ad una indennità fissa non superiore all'ottanta per cento del gettone di presenza previsto per i consiglieri provinciali e per un massimo di due sedute al mese. Per progetti o iniziative di particolare rilevanza, il Consiglio d'Amministrazione può determinare un compenso straordinario a condizione che l'attività della Fondazione garantisca flussi di ricavi adeguati.

6. Il primo Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Ente Fondatore nell'atto costitutivo.

Art. 13 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato Tecnico Scientifico stabilisce le strategie culturali e scientifiche della Fondazione, nonché gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione.

2. A tal fine, il Comitato Tecnico Scientifico predispone un documento programmatico di previsione biennale aggiornato annualmente, da allegare al bilancio preventivo in

modo da assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

3. L'aggiornamento annuale è approvato dal Comitato Tecnico Scientifico entro il mese di settembre di ogni anno e trasmesso al Sovrintendente che ne terrà conto nel bilancio preventivo.

4. A fine di raccogliere elementi utili per la programmazione annuale, la Fondazione promuove, secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con regolamento, incontri con gli Enti Locali Territoriali presenti sul territorio di prevalente riferimento della propria attività e con le organizzazioni senza fini di lucro ivi operanti, con le Università, le Sovrintendenze dei Beni Artistici Storici e Monumentali. A tali incontri partecipano i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 14 - Collegio dei Revisori o Revisore Contabile

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Contabile o un Collegio dei Revisori, fissandone il compenso che non potrà essere superiore al minimo previsto dal relativo ordine professionale. Il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati soltanto una volta.

2. Nel caso in cui venga nominato il Collegio dei Revisori, quest'ultimo deve essere composto da tre membri designati, due dall'Ente Fondatore, di cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente del Collegio cura la convocazione dell'organo, presiede le sedute e provvede a farle verbalizzare in apposito libro previamente vidimato.

4. Il Collegio dei Revisori provvede al controllo ed al riscontro della gestione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. Il Collegio si riunisce periodicamente nel corso dell'esercizio per verificare la consistenza della cassa, le modalità di impiego del patrimonio e delle risorse disponibili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

5. Il Collegio dei Revisori redige apposite relazioni che accompagnano il bilancio preventivo e consuntivo e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. In sede di costituzione della Fondazione, il Revisore Contabile può essere nominato dal Presidente della Provincia, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla Legge.

Art. 15 - Bilancio ed Utili

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta aprile e deve essere trasmesso, unitamente ad una dettagliata relazione dell'attività gestionale, al Consiglio Provinciale per la presa d'atto.

2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non vanno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Devoluzione dei Beni

1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione il quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori che delibererà, in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di attività sociale operante in analogo settore o ai fini di pubblica utilità, tranne i beni a qualsiasi titolo conferiti dall'Ente Fondatore che devono essere restituiti allo stesso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

2. I beni mobili o immobili di cui la Fondazione è stata dotata in sede di Atto Costitutivo dall'Ente Fondatore, ritornano all'Ente Fondatore.

Art. 17 - Norme di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di Legge in materia.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Provincia Regionale di Palermo; esse ascendono a circa euro duemilacinquecento/00 (2.500,00)..

Presenti i testi e richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto **con l'allegato** ai comparenti che approvandolo lo dichiarano conforme alla loro volontà. Compilato integralmente sotto la mia direzione, è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su quattro fogli dei quali occupa quattordici intere pagine e quanto della quindicesima sin qui e viene sottoscritto dalle parti medesime alle ore diciannove e minuti trenta.

F.to: - Giovanni Avanti - Marianna Mirto - Giuseppe Notaro -

- Filocia Lentini teste - Michele Scuderi teste -

- Dott. MAURIZIO FICANI Notaio -

ALLEGATO

COPIA CONFORME all'originale, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Palermo, addì


4 GEN. 2011

